

**DECISIONE N. 710/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 24 marzo 1997

**su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di
comunicazioni personali via satellite nella Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che il 7 dicembre 1993 il Consiglio ha
adottato una risoluzione sull'introduzione nella
Comunità di servizi di comunicazioni personali via
satellite (4); che la risoluzione del Consiglio ha rico-
nosciuto che è desiderabile un'azione coordinata per
consentire l'introduzione di servizi di comunicazioni
personali via satellite nella Comunità, tenendo piena-
mente conto del carattere mondiale di tali servizi;
che il Consiglio ha sottolineato l'importanza di
sviluppare una politica efficace e ha invitato la
Commissione a studiare il problema, a controllare gli
sviluppi internazionali e a proporre le appropriate
misure e/o azioni;

(2) considerando che il 19 maggio 1995 il Parlamento
europeo ha adottato una risoluzione sulle comunica-
zioni mobili e personali nell'Unione europea (5) nella
quale considera obiettivo prioritario quello di defi-
nire un approccio armonizzato di autorizzazione per
le comunicazioni mobili e personali e, su questa
base, l'attuazione di procedure, fornire licenze a tali
sistemi in una prima fase; che, conformemente a
detta risoluzione, tale approccio avrebbe dovuto
essere conseguito prima del 1° gennaio 1996 per
tener conto del rapido sviluppo di questi servizi a
livello mondiale e del loro potenziale sociale e
commerciale;

(3) considerando che il 29 giugno 1995 il Consiglio ha
adottato una risoluzione sull'ulteriore sviluppo delle

comunicazioni mobili e personali nell'Unione
europea (6) nella quale considera come obiettivo prio-
ritario quello di garantire, prima del 1° giugno 1996,
la definizione di una concezione armonizzata delle
autorizzazioni per le comunicazioni mobili e perso-
nali via satellite, dopo opportuna analisi del Comi-
tato europeo per le questioni regolamentari in
materia di telecomunicazioni (ECTRA);

(4) considerando che il 18 giugno 1996 il Consiglio ha
adottato la posizione comune n. 34/96 in vista dell'a-
dozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'interconnessione nel settore delle tele-
comunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione
dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (7),
in appresso denominata «direttiva interconnessione»;
che in tale direttiva sono esposti i principi per disci-
plinare per l'interconnessione dei servizi mobili che
comprendono i servizi di comunicazioni personali
via satellite con reti separate di telecomunicazioni;

(5) considerando che il 6 dicembre 1995 la Commis-
sione ha presentato una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunica-
zione via satellite, incluso il reciproco riconosci-
mento della loro conformità (versione codificata);

(6) considerando che il Parlamento europeo e il Consi-
glio stanno esaminando una posizione comune in
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina
comune in materia di autorizzazioni generali e di
licenze individuali nel settore delle telecomunica-
zioni (8), in appresso denominata «direttiva relativa
alle licenze»; che, data l'urgenza e in mancanza
dell'adozione di tali misure di autorizzazione, il
settore dei servizi di comunicazioni personali via
satellite richiede un'azione a livello di Comunità,
conformemente alla presente decisione; che la durata
di detta azione deve essere limitata;

(1) GU n. C 15 del 20. 1. 1996, pag. 6 e GU n. C 350 del 21. 11. 1996, pag. 14.

(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 93), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 1996 (GU n. C 41 del 10. 2. 1997, pag. 37) e decisione del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU n. C 85 del 17. 3. 1997). Decisione del Consiglio del 6 marzo 1997.

(4) GU n. C 339 del 16. 12. 1993, pag. 1.

(5) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 473.

(6) GU n. C 188 del 22. 7. 1995, pag. 3.

(7) GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 13.

(8) GU n. C 41 del 10. 2. 1997, pag. 48.